



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

AREA AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E FINANZIARI

UNITA' PROPONENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI

Proposta n. 2964 del 2026

Determinazione n. 195 del 07/09/2026

-

Oggetto: INCARICO AVV. LORENZO TAMOS - RICORSO IN APPELLO R.G. 1058/2026 PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE LAVORO - INCARICO AVV. LORENZO TAMOS - IMPEGNO DI SPESA - CIG BCDE05F783

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con atto n. 62 del 15/12/2025, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di Programmazione e la programmazione finanziaria 2026-2028;
- che con atto n. 136 del 22/12/2025, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato le necessarie risorse finanziarie;

Dato atto che in data 25/08/2026, n.s. protocollo n. 32917, perveniva al Comune, ricorso presso la Corte di Appello di Milano – Sezione lavoro - R.G. 1058/2026, ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano n. 1335/2026 notificata in data 20/07/2026;

Visto il provvedimento sindacale n. 84 del 27/08/2026 con il quale il Sindaco:

- preso atto dell'elenco dei professionisti avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi fiduciari per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune;
- valutate le specifiche competenze nella materia del contendere;
- considerato che l'Avv. Lorenzo Tamos era già stato incaricato per la difesa in 1° grado presso il Tribunale di Milano – sezione lavoro, relativamente al medesimo argomento del contendere e che pertanto il ricorso in oggetto si colloca in continuità con l'attività già svolta;
- ha individuato l'avvocato Lorenzo Tamos, dello studio legale Tamos & Partners, con sede in v. le Piceno n. 14/a, 20129 – Milano – P.I. 13898930964, anche per la rappresentanza e la difesa dal Comune di San Donato Milanese nel ricorso in oggetto;

Considerato che:

- l'istruttoria tecnica svolta dal servizio competente ha determinato che l'importo dell'affidamento in questione comporta una spesa inferiore ad Euro 140.000,00 e che non è necessario il suo preventivo inserimento negli atti di programmazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a quello sopra indicato, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalle stazioni appaltanti stesse;
- l'art. 17 c.2 del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- rimangono fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, come richiamato dall'art.62 c.15 del D.lgs. 36/2023;

Rilevato che il Documento Unico di Programmazione prevede di garantire l'attività amministrativa per l'assistenza legale dell'Ente;

Dato atto che:

- il Comune di San Donato ha conseguito come Stazione Appaltante la qualificazione di terzo livello (L1 e SF1) senza limiti di importo per la progettazione e l'affidamento di lavori e per i servizi e le forniture, nonché per la parte relativa all'esecuzione dei contratti per l'intero ciclo di vita, con il seguente codice AUSA: 0000167350;
- questa Amministrazione pertanto può procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto, trattandosi di importo inferiore alle soglie di cui sopra, ai sensi dell'art. 62 cc.1 e 3 del D.lgs. 36/2023;

Valutato che, per le motivazioni sopraesposte, sussistano i presupposti per procedere all'affidamento diretto, tramite la piattaforma Sintel di Aria S.p.A.;

Richiamata la procedura SINTEL il cui report è allegato alla presente quale parte integrante (ID223663283);

Atteso che l'Avv. Lorenzo Tamos interpellato nella procedura SINTEL, tramite la quale ha ricevuto lettera d'invito a produrre offerta con prot. 33369 del 31/08/2026, completa di schema di disciplinare d'incarico, ha presentato un'offerta, acquisita al protocollo in data 04/09/2026 con n. 33958 e inserita nel fascicolo 2026/9, pari a euro 14.862,64, comprensiva delle varie fasi e dei costi convenzionali di formazione e gestione del fascicolo, copie, comunicazioni, accesso presso la Corte d'Appello, CPA, 15% ex art. 2 DM 55/2014, oltre IVA di legge, per un totale di euro 18.132,42;

Dato atto che per il costo relativo alle singole fasi e all'assistenza per ogni singolo ricorso si rimanda all'apposito documento di dettaglio prodotto dallo studio legale e agli atti del servizio segreteria generale;

Rilevato altresì che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Stazione Appaltante ha provveduto ad acquisire, per il presente affidamento il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) il quale risulta essere BCDE05F783;

Dato atto che per l'affidamento di cui trattasi non è necessario acquisire il Codice Unico Progetto di investimento pubblico (C.U.P.);

Dato inoltre atto che per la spesa di cui trattasi non è dovuta tassa gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Viste le dichiarazioni sostitutive relative allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali e assenza conflitto interesse e pantouflage, prodotte dall'Avv. Tamos ai sensi dell'art. 15 comma 1 Lett. C del D.Lgs. 33/2013 e conservate agli atti del servizio segreteria generale;

Vista altresì la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'Avv. Tamos e acquisita agli atti dell'Ente in data 04/09/2026 prot. n. 33958 e inserita nel citato fascicolo 2026/9;

Dato atto che l'Avv. Tamos in merito al CCNL applicato ha dichiarato di non avere dipendenti e che si è provveduto ad avviare le verifiche dei requisiti del citato studio legale;

Dato altresì atto che il rapporto tra le parti si perfezionerà, mediante sottoscrizione di disciplinare d'incarico di cui tramite la procedura Sintel è già stata acquisita l'accettazione del relativo schema;

Preso atto che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50 c.9 del medesimo decreto;

Viste le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D. Lgs. 165/2001, art. 7 DPR 62/2013, rese dai soggetti interessati dal procedimento, comprese quelle del RUP e del responsabile della fase di affidamento e di esecuzione, conservate agli atti del servizio;

Dato atto che come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 si procederà al controllo dei requisiti a campione per gli affidamenti diretti sotto i 40.000,00;

Dato infine atto che la spesa come da principi contabili viene imputata per il totale nell'esercizio in cui viene sottoscritto il contratto;

Rilevato che spetta ai responsabili delle risorse finanziarie, individuati direttamente dalla Giunta, adottare, a valere dei capitoli loro assegnati, atti di accertamento nonché prenotazioni di impegno;

Dato atto che i responsabili delle risorse finanziarie sono autorizzati ad assumere i provvedimenti e a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e dal regolamento di contabilità;

Dato atto altresì che, i responsabili delle risorse eserciteranno la capacità di spesa nel rispetto delle disposizioni esistenti che impongono limiti di spesa e/o che riguardano la scelta del contraente;

Atteso che i menzionati responsabili non potranno procedere in relazione agli obiettivi

diversi da quelli assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto alle previste;

Considerato che per il corretto funzionamento del servizio è ora necessario procedere con il conferimento dell'incarico e l'assunzione della relativa spesa come indicato nell'allegata scheda contabile nella misura e a valere dei corrispondenti capitoli del bilancio 2026;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art.4 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 (la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa);

Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in parte narrativa e qui integralmente richiamate

1. di affidare l'incarico a rappresentare e difendere il Comune di San Donato Milanese nel ricorso meglio indicato in premessa all'Avv. Lorenzo Tamos, dello studio legale con sede in v.le Piceno n. 14/A, 20129 – Milano – P.I. 13898930964, per un importo complessivo di euro 14,862,64, comprensiva delle varie fasi e dei costi convenzionali di formazione e gestione del fascicolo, copie, comunicazioni, accesso presso la Corte d'Appello, CPA, 15% ex art. 2 DM 55/2014, oltre IVA di legge, per un totale di euro 18.132,42, come meglio indicato nell'allegato report Sintel ID n. 223663283 che si approva (CIG BCDE05F783);
2. di rimandare al documento di dettaglio, conservato agli atti, per il costo relativo alle singole fasi e all'assistenza per ogni singolo ricorso;
3. di considerare che il presente atto costituisce decisione a contrarre e che i rapporti tra le parti si formalizzeranno con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico;
4. di dare atto che si procederà al controllo dei requisiti a campione trattandosi di affidamento diretto sotto i 40.000,00;
5. di dare atto che la somma di cui al suddetto punto 1 sarà corrisposta a seguito di svolgimento delle singole fasi di giudizio e dietro presentazione di regolare fattura;
6. di stabilire che l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge nr. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
7. di impegnare le risorse finanziarie per un totale di euro 18,132,42 nella misura e a valere sui capitoli del PEG 2026/2028, bilancio 2026, nei limiti dello stanziamento del bilancio approvato, indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento quale parte integrante.

ATTESTA

- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nell'assunzione del presente atto;
- che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto delle regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DICHIARA

che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale**